

PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

LA MEDIAZIONE SI PERFEZIONA CON IL VERSAMENTO, ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO, DELLE SOMME DOVUTE, OVVERO DELLA PRIMA RATA.

PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE, SI APPLICANO TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE (8 O 16 RATE NEL CASO DI IMPORTI SUPERIORI A EURO 50.000,00).

IN CASO DI CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO RESTITUZIONE DI SOMME, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO VENGONO DETERMINATE LE SOMME DOVUTE, I TERMINI E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO.

LA MEDIAZIONE SI CONCLUDE CON LA REDAZIONE DI UN VERBALE DI CONTRADDITTORIO CHE ILLUSTRÀ I TERMINI DELL'ACCORDO E CHE VIENE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI.



ALTRI TIPI DI MEDIAZIONE

- **MEDIAZIONE PARZIALE**

CONCETTUALMENTE, IN CASI ECCEZIONALI ED IN PRESENZA DI SPECIFICHE RAGIONI, È AMMESSA LA MEDIAZIONE PARZIALE. LA PECULIARITÀ DI TALE ISTITUTO CONSISTE NEL FATTO CHE PERMETTE DI EVITARE IN TOTO LA FASE CONTENZIOSA; IL CONTRIBUENTE QUINDI, RIMANE LIBERO, PER LA PARTE NON MEDIATA, DI DEPOSITARE IL RICORSO.



ALTRI TIPI DI MEDIAZIONE

- **MEDIAZIONE A ZERO**

NEL CASO IN CUI NON CI SIANO I MARGINI PER LA RIDUZIONE DELLA PRETESA, È POSSIBILE PERVENIRE AD UNA MEDIAZIONE CHE CONFIRMI LA PRETESA. IN QUESTO CASO LA MEDIAZIONE È STRUMENTALE ALLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI. TALE MODALITÀ NON È AMMESSA NEL CASO IN CUI LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI SIA SUPERIORE A QUELLA CHE SAREBBE SPETTATA AL CONTRIBUENTE SE AVESSE OPTATO PER LE TRE FORME DEFINITORIE CONTEMPLATE DALL'ORDINAMENTO. UN CASO POTREBBE ESSERE L'ATTO IRROGATIVO DI SANZIONI DA OMESSO VERSAMENTO. PER GLI ESPERTI, TALE INTERPRETAZIONE, FORNITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SI FONDA SU CONSIDERAZIONI SISTEMATICHE, MA NON ADERENTI AL TENORE DELLA LEGGE.



RIDUZIONI DELLE SANZIONI AL 35%

NELLA MEDIAZIONE FISCALE, OLTRE ALL'EVENTUALE RIDUZIONE DELLA PRETESA, SI PUÒ BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AL 35% DEL MINIMO EDITTALE PREVISTO DALLA LEGGE. TALE MISURA SI COLLOCA TRA LA RIDUZIONE AD UN TERZO PREVISTA NELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E IL 40% PREVISTO IN CASO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DOPO IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.



EFFETTI PENALI

LA MEDIAZIONE NON HA EFFETTI SUL PROCESSO PENALE, DAL MOMENTO CHE QUEST'ULTIMO CONTINUA IL SUO CORSO. PERÒ, IN BASE ALL'ART. 13-BIS DEL D. LGS. 74/2000, L'AVVENUTA MEDIAZIONE INTEGRA GLI ESTREMI DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE, SICCHÉ LE PENE SONO DIMINuite FINO ALLA METÀ E NON SI APPLICANO GLI ACCESSORI SE, PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO, I DEBITI TRIBUTARI, COMPRESI SANZIONI ED INTERESSI, SONO ESTINTI MEDIANTE INTEGRALE PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI.



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

SE LA FASE DI MEDIAZIONE HA ESITO NEGATIVO, IL CONTRIBUENTE SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO SECONDO LE ORDINARIE REGOLE, CON LA SOLA DIFFERENZA DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI COSTITUZIONE PER 90 GIORNI. IL TERMINE DI COSTITUZIONE DECORRE SUPERATI I 90 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL RECLAMO.

OCCORRE DEPOSITARE LA COPIA DELL'ATTO IMPUGNATO, I DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO L'AVVENUTA NOTIFICA DEL RICORSO-RECLAMO, LA NOTA D'ISCRIZIONE A RUOLO ED OGNI ALTRO DOCUMENTO RITENUTO NECESSARIO.

IL RICORSO-RECLAMO DEPOSITATO IN SEGRETERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, DEVE ESSERE IDENTICO A QUELLO NOTIFICATO AL RESISTENTE. A QUESTO PUNTO IL PROCESSO SEGUIRÀ IL SUO ITER PROCESSUALE.



RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO HA EFFETTO SOSPENSIVO AUTOMATICO SULLA RISCOSSIONE DI 90 GIORNI.

INVECE, LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO NON È IDONEA A SOSPENDERE L'EFFICACIA ESECUTIVA DELL'ATTO IMPUGNATO; IL CONTRIBUENTE DEVE, QUINDI, CHIEDERE AL GIUDICE LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO.



FATTISPECIE PARTICOLARI

DOTT. ANTONINO BRANCATO



LITISCONSORZIO NECESSARIO (SOCIETA' DI PERSONE)

NEL LITISCONSORZIO NECESSARIO, TUTTI I LITISCONSORTI SONO PARTE NELLO STESSO ED UNICO PROCESSO, A PENA DI NULLITÀ DEL MEDESIMO. IN QUESTO CASO IL RECLAMO VA PRESENTATO DA TUTTI I LITISCONSORTI.

NELLE SOCIETÀ DI PERSONE VIGE IL LITISCONSORZIO NECESSARIO, IN MATERIA DI IMPUTAZIONE D'IMPOSTA, TRA SOCIO E SOCIETÀ.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON CIRCOLARE N. 9/2012, HA AFFERMATO CHE IL VINCOLO LITISCONSORTILE NON VALE PER IL RECLAMO, I RAPPORTI GIURIDICI SONO INDIPENDENTI E LA SOCIETÀ PUÒ CONCLUDERE LA MEDIAZIONE AUTONOMAMENTE RISPETTO AI SOCI.



OBBLIGATI SOLIDALI

IN CASO DI OBBLIGAZIONI SOLIDALI, OGNI RICORSO PRESENTATO DAL SINGOLO DEBITORE SOLIDALE MANTIENE LA PROPRIA AUTONOMIA E GIUNGE AUTONOMAMENTE ALLA MEDIAZIONE CON L'UFFICIO. IN CASO DI DEFINIZIONE ANCHE DI UNO SOLO DI ESSI, ESSA ESTINGUE IL DEBITO ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO COOBBLIGATO.

SE L'ATTO È STATO NOTIFICATO A TUTTI I CONDEBITORI, IL RECLAMO DEVE ESSERE PRESENTATO DA TUTTI.



LITI SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO

NELLE LITI SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO, IN BASE ALL'ART. 19 D. LGS. 546/92, IL CONTRIBUENTE PUÒ IMPUGNARE SIA IL RUOLO EMESSO DALL'ENTE IMPOSITORE SIA LA CARTELLA DI PAGAMENTO AMMESSA DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.

SE VENGONO SOLLEVATI SOLO VIZI DEL RUOLO, LA PROCEDURA SARÀ QUELLA DEL RECLAMO.



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (EX. ART. 48, 48 BIS E 48 TER D. LGS. 546/92) È UNO STRUMENTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO, ATTRAVERSO IL QUALE È POSSIBILE DEFINIRE PARZIALMENTE O TOTALMENTE LA CONTROVERSIA PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO E D'APPELLO. TALE PROCEDURA VALE PER TUTTE LE VERTENZE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E RIGUARDA, QUINDI, TUTTI I TRIBUTI.

LA POSSIBILITÀ DI CONCILIARE NON È PRECLUSA A CHI SI AVVALE DEL RECLAMO/MEDIAZIONE CON ESITO NEGATIVO, CHI NON HA RAGGIUNTO L'ACCORDO IN FASE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE O NON HA ADERITO AI PVC.

CON IL RICORSO ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE SI OTTIENE UNA RIDUZIONE AL 40% O AL 50% DEL MINIMO EDITTALE DELLE SANZIONI IRROGABILI.



SOGGETTI LEGITTIMATI

IN LINEA GENERALE LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, SIA IN UDIENZA O FUORI UDIENZA, PUÒ ESSERE PROPOSTA DA ENTRAMBE LE PARTI. LA PROPOSTA ANDRÀ PRESENTATA ENTRO I 10 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA TRATTAZIONE. NEL CASO AVVENGA IN UDIENZA, LA CONTROPARTE PUÒ SEMPRE SCEGLIERE SE ADERIRE O MENO. IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO, IL GIUDICE REDIGE APPOSITO VERBALE DOVE VENGONO INDICATE LE SOMME DOVUTE. A SEGUITO DI CIÒ LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DICHIARA CON SENTENZA LA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE.



SOGGETTI LEGITTIMATI

DAL PRIMO GENNAIO 2016, LA CONCILIAZIONE SI PERFEZIONA CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO O DEL PROCESSO VERBALE. IL VERSAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO, A SALDO O DELLA PRIMA RATA, VA EFFETTUATO ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE. VANNO COMPUTATE IN DIMINUZIONE LE EVENTUALI SOMME PAGATE A TITOLO DI ISCRIZIONE PROVVISORIA.



LITI DI RIMBORSO

ANCHE LE CAUSE DI RIMBORSO, A SEGUITO DELLA RIFORMA, COSTITUISCONO OGGETTO DI CONCILIAZIONE.

CONCILIAZIONE DELLE SANZIONI

È STATO CHIARITO CHE È LEGITTIMO PORRE IN ESSERE UN ACCORDO CONCILIATIVO AL SOLO FINE DI BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI (CONCILIAZIONE DEL 100% DEL TRIBUTO).



CONCILIAZIONE PARZIALE

MENTRE L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PREVEDE CHE L'ACCORDO SI ABBIAM SULLA TOTALITÀ DELLE SOMME DOVUTE, LA CONCILIAZIONE PREVEDE CHE L'ESTINZIONE POSSA AVERSI SIA SULLA SOMMA TOTALE CHE SULLA SOMMA PARZIALE, LASCIANDO CHE LA CONTROVERSIA PROSEGUA PER LE QUESTIONI SULLE QUALI NON SI È RAGGIUNTO L'ACCORDO.



EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE

L'AVVENUTA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE COMPORTA L'ESTINZIONE DELLA PRETESA FISCALE ORIGINARIA E LA SUA SOSTITUZIONE CON UNA CERTA E CONCORDATA. INFATTI, IL VERBALE COSTITUISCE TITOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE.

GLI EFFETTI SONO:

- ESTINZIONE DEL GIUDIZIO IN CASO DI CONCILIAZIONE TOTALE;
- ESTINZIONE PARZIALE DEL GIUDIZIO IN CASO DI CONCILIAZIONE PARZIALE;
- RIDUZIONE DELLE SANZIONI AL 40% O 50% DEL MINIMO EDITTALE (40% IN CASO DI CONCILIAZIONE IN PRIMO GRADO; 50% IN CASO DI CONCILIAZIONE IN SECONDO GRADO)



SPESE PROCESSUALI

IN CASO DI CONCILIAZIONE LE SPESE DI GIUDIZIO RIMANGONO A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA SOSTENUTE.



RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DAL CONTRIBUENTE

POICHÉ LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO NON SOSPENDE LA RISCOSSIONE DELLE SOMME, LA CONCILIAZIONE POTREBBE AVERE COME SCOPO LA RESTITUZIONE DI TALI SOMME.



EFFETTI PENALI

LA CONCILIAZIONE NON HA EFFETTI PENALI, NÉ PUÒ ESSERE CONSIDERATA UNA CONFESSIONE DEL CONTRIBUENTE.

PER IL RESTO, VALE QUANTO DETTO A PROPOSITO DEL RECLAMO.



CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E RAPPORTI PLURISOGGETTIVI

LA CONCILIAZIONE PUÒ ESSERE UN ARGOMENTO PROBLEMATICO NEL CASO SIANO COINVOLTI PIÙ PARTI.

LA SUPREMA CORTE HA SANCITO CHE NON È NECESSARIA L'ADESIONE DA PARTE DI TUTTI I LITISCONSORTI PER ACCEDERE ALLA CONCILIAZIONE. ANCHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CONFERMATO TALE POSIZIONE.



VERSAMENTI

PER LA MODALITÀ DI PAGAMENTO VALE QUANTO DETTO IN PROPOSITO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER IL RECLAMO-MEDIAZIONE.

IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO SI RIBADISCE CHE L'ACCORDO È PERFEZIONATO CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI; L'INADEMPIMENTO DEL VERSAMENTO NON NE DETERMINA L'INEFFICACIA. L'ACCORDO COSTITUISCE TITOLO PER LA RISCOSSIONE, SALVO L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.